Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 13 gennaio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1974.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 234

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 13 maggio 1968, concernente norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, sulla disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera . . . . . Pag. 234

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, incaricati della sorveglianza medica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Pag. 235

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Nomina di un membro supplente del comitato speciale per gli assegni familiari . . . . Pag. 235

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie . . . . Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone internazionale macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia Samoter », in Verona . . . . Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Mercato professionale nazionale del florovivaismo Flormat », in Padova . Pag. 236

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . Pag. 237
Esito di ricorso . . . . Pag. 237

Ministero della sanità: Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica » . . . . . . Pag. 237

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentotto società cooperative . . . . Pag. 237

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale . . . . Pag. 238

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso di rettifica . . . . Pag. 238

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 22 luglio 1974 al 31 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1873/74, n. 1953/74, n. 2046/74, n. 2099/74, n. 2158/74 e n. 2200/74 . Pag. 239

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, in Napoli. Pag. 239

Regione Campania: Approvazione del piano di zona del comune di Campagna . . . . Pag. 239

Regione Emilia-Romagna:
Approvazione del piano di zona del comune di Fontanelice . . . . Pag. 239
Variante al piano di zona del comune di Formigine. Pag. 239

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici . . . . Pag. 240

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, a un posto di perito del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli . . Pag. 244

Regione Toscana: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa. Pag. 246

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. **39.**

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, recante provvedimenti a favore della proprietà diretto coltivatrice . . . . Pag. 246

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. **40.**

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani . . . . Pag. 247

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. **41.**

Autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, recante provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori e allevatori . . . . Pag. 248

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1974.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Considerato che il dott. Carlo Alberto Masini, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1964 direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 27 settembre 1974;

Vista la deliberazione n. 152 del 18 ottobre 1974, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha proposto, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639, l'avv. Giusto Geremia per la nomina a direttore generale dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Giusto Geremia è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1974

LEONE

TOROS — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1974
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 153

(68)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 13 maggio 1968, concernente norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, sulla disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera;

Visto il decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile in data 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio n. 326, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Ravvisata la necessità di far fronte, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove unità navali assegnate alle capitanerie di porto, alle aumentate esigenze di personale da destinare al comando di tali unità, prevedendo di affidare il comando di motovedette costiere per la navigazione entro 20 miglia dalle coste nazionali ai secondi capi nocchieri di porto in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso di perfezionamento « P »;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 12 del decreto interministeriale Difesa-Marina mercantile 13 maggio 1968, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Il comando delle unità navali è affidato:

1) a ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e ufficiali del C.E.M.M. ruolo « servizi portuali », qualificati per tali funzioni, purchè in possesso di idoneo titolo professionale marittimo, o di idoneo titolo militare;

2) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso « P » e siano in possesso del relativo brevetto, per la navigazione in Mediterraneo.

Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le 20 miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, può essere affidato ai secondi capi noc-

chieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso « P ».

La condotta delle unità minori può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole C.E.M.M.

Per il comando delle unità navali e per la condotta delle unità minori gli ufficiali, i sottufficiali e militari del C.E.M.M. indicati nei comma precedenti del presente articolo debbono essere anche in possesso dei requisiti prescritti per tali funzioni.

La condotta dei motori delle unità navali è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole C.E.M.M. o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 183

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, incaricati della sorveglianza medica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione dell'elenco nominativo dei « medici autorizzati » incaricati dei compiti di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati »;

Viste le designazioni delle amministrazioni statali e dell'ente interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, per un triennio, la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, incaricati della sorveglianza medica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da:

Ghezzi dott. Bruno, ispettore superiore, membro effettivo e Celani Kwilecki dott.ssa Costanza, ispettore superiore, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d'Andrea prof.ssa Rosa, Prozzo dott. Ennio, membri effettivi e Indovina dott. Pietro Luigi, Frullani dott. Salvatore, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Bompiani prof. Carlo, membro supplente e Farulla prof. Antonio, membro effettivo, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

Bosco ing. Giuseppe, membro effettivo e Pavone ing. Antonio, membro supplente, designati dal Ministero della marina mercantile;

Strambi prof. Ernesto, Casnati prof. Ernesto, membri effettivi e Righi dott. Enzo, Susanna dott. Antonio, membri supplenti, designati dal Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 3.

Il dott. Marco Vinci, ispettore principale, è nominato segretario della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1974
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 8

(10325)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Nomina di un membro supplente del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificati con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio sindacale;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari;

Considerato che il secondo comma dell'art. 54 del citato testo unico prevede la nomina del supplente per ciascun membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del supplente del direttore generale dei rapporti di lavoro dott. Ugo Tavernini membro effettivo di diritto del comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Il dott. Fausto Surace è nominato supplente del direttore generale dei rapporti di lavoro di questo Ministero dott. Ugo Tavernini, membro effettivo di diritto del comitato speciale per gli assegni familiari.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia. relativo alla composizione e alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972, con cui il dott. Davide Matella è stato nominato, tra l'altro, sindaco effettivo del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, in sostituzione del predetto dott. Matella, deceduto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Antonio de Vito è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. de Vito resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(77)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone internazionale macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia Samoter », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia Samoter », che avrà luogo a Verona dal 2 al 9 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(94)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Mercato professionale nazionale del florovivaismo Flormat », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Mercato professionale nazionale del florovivaismo Flormat », che avrà luogo a Padova dal 14 al 16 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(96)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1974:

Ghiberti Domenico, notaio residente nel comune di Dogliani, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona;

Ferrigato Umberto, notaio residente nel comune di Malo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto;

Meneghini Giulio, notaio residente nel comune di Monselice, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Sommariva Vittorio, notaio residente nel comune di Arena, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova;

Pierotti Helio, notaio residente nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso;

Dussin Antonio, notaio residente nel comune di San Nicola di Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso.

(103)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1974, registro n. 35 Giustizia, foglio n. 335, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal rag. Gaetano Grossoni, avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione della cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori del 13 ottobre 1973 che non disponeva la sua assunzione nel ruolo del personale di concetto del personale della cassa stessa per esito sfavorevole del periodo di prova.

(22)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 7306;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » ai signori:

Matera prof. Alfonso;
Spalatin prof. Giuseppe.

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » ai signori:

Lessona dott. Carlo;
Sparatore dott. Concetto;
Vitiello dott. Sergio.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1974

LEONE

COLOMBO

(10335)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 20 novembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Casa e avvenire ottava, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 3 novembre 1960, rep. 2231;

2) società cooperativa C.I.F. - Carovana italiana facchini, in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 7 ottobre 1967, rep. 23651;

3) società cooperativa edilizia Miragolfo, in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 2 dicembre 1959, rep. 41488;

4) società cooperativa edilizia villa Marisa, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 16 dicembre 1961, repertorio 4956;

5) società cooperativa edilizia Phoenix, in Capua (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 26 marzo 1964, repertorio 7510;

6) società cooperativa edilizia La Fiorente, in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Conte in data 11 settembre 1964, rep. 12928;

7) società cooperativa agricola del Massico, in Falciano di Carinola (Caserta), costituita per rogito Tirone in data 13 aprile 1965, rep. 2550;

8) società cooperativa edilizia Michelangelo, in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 6 dicembre 1963, repertorio 130;

9) società cooperativa edilizia Torrida, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 23 novembre 1965, rep. 155378;

10) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 57, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 15 giugno 1964, rep. 52660;

11) società cooperativa edilizia La Leonessa, in Roma, costituita per rogito Marchese in data 7 dicembre 1966, repertorio 848;

12) società cooperativa edilizia Oceano Pacifico II, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 30 gennaio 1964, rep. 97237;

13) società cooperativa edilizia Publicia 1964, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 aprile 1964, rep. 31028;

14) società cooperativa edilizia Anita Garibaldi, in Latina, costituita per rogito Ghecchi in data 17 maggio 1958, repertorio 11762;

15) società cooperativa edilizia San Marco, in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 2 maggio 1964, repertorio 18083;

16) società cooperativa edilizia Ripa, in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Negro in data 21 novembre 1963, repertorio 121;

17) società cooperativa edilizia Korredine, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, repertorio 12334/1433;

18) società cooperativa edilizia La Marsa, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, repertorio 12340/1436;

19) società cooperativa edilizia SIDI Rezique, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12344/1438;

20) società cooperativa edificatrice La Ruota, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 febbraio 1963, rep. 15953;

21) società cooperativa edilizia Florida, in Torino, costituita per rogito Savio in data 8 ottobre 1963, rep. 282;

22) società cooperativa edilizia Rades, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12314/1423;

23) società cooperativa edilizia Tunisi, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12336/1434;

24) società cooperativa edilizia Salambo, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12338/1435;

25) società cooperativa edificatrice « Dipendenti V.I.S.N. 2 », in Torino, costituita per rogito Pavese in data 28 marzo 1963, rep. 16192;

26) società cooperativa edilizia Sidi Bou Said, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12338/1430;

27) società cooperativa edilizia Saint Germain, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12342/1437;

28) società cooperativa edilizia Megrine, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12316/1424;

29) società cooperativa edilizia Amilcar, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. 12320/1426;

30) società cooperativa edilizia ANPI-Centro, in Torino, costituita per rogito Vicario in data 30 settembre 1963, repertorio 56514;

31) società cooperativa edilizia Castello, in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 10 maggio 1963, rep. 16430;

32) società cooperativa edilizia Speranza, in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 8 marzo 1963, rep. 20059;

33) società cooperativa edilizia Fior di Pesco, in Venaria (Torino), costituita per rogito Pavese in data 31 marzo 1963, rep. 16212;

34) società cooperativa edilizia Margherita, in Villar Perosa (Torino), costituita per rogito Occelli in data 5 giugno 1963, rep. 21076;

35) società cooperativa edilizia Aurora, in Villar Perosa (Torino), costituita per rogito Occelli in data 30 settembre 1963, rep. 22421;

36) società cooperativa edilizia Santo Stefano, in Verbania-Pallanza (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 29 novembre 1955, rep. 3553;

37) società cooperativa edilizia Genova, in Marina di Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Lucentini in data 18 settembre 1964, rep. 14374;

38) società cooperativa edilizia D.E.C.A. (dipendenti ENEL Carrara), in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Carozzi in data 18 novembre 1963, rep. 86281.

(10213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Gustavo Canale Cala, nato a Napoli il 28 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10282)

La dott.ssa Liliana Recanatini, nata a Milano il 30 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10283)

Il dott. Angelo Dell'Olio, nato a Cerignola (Foggia) il 24 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 16 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10284)

La dott.ssa Annetta Itala Bertazzoni, nata a Milano il 2 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10290)

Il dott. Enzo Sembenini, nato a Legnago (Varese) il 5 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Parma nell'anno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(10291)

Il dott. Umberto Ferrero Merlino, nato a Torino il 1° novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 6 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(10286)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1974, concernente: « Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1975 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974, devono essere effettuate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9147, nelle premessse del decreto, ultimo « Considerato », in luogo di: « decreto ministeriale 30 dicembre *1974* », leggasi: « decreto ministeriale 30 dicembre *1973* »;

alla stessa pag. 9147, all'art. 3, lettera *C*) « Veicoli a motore per trasporto di cose: », la graffa indicata al punto I, cui corrispondono le parole: « da calcolarsi sul premio relativo al massimale base », deve intendersi estesa e comprendente anche il punto II (pag. 9148) fino alle parole « sconto 44% ».

Nell'elenco delle imprese allegato al suddetto decreto e pubblicato a pag. 9148 sono da apportare le seguenti rettifiche alle denominazioni delle imprese:

(n. 12) in luogo di: « *Atlantica* S.p.a. », leggasi: « *Transatlantica* S.p.a. »;

(n. 106) in luogo di: « *Witerthur* S.p.a. », leggasi: « *Winterthur* S.p.a. »;

(n. 121) in luogo di: « *Prudentiale* » (The), leggasi: « *Prudential* » (The);

(n. 129) in luogo di: « *Union* des assurances de Paris - *L'Union* I.A.R.D. », leggasi: « *L'union* des assurances de Paris I.A.R.D. ».

(153)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 22 luglio 1974 al 31 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1873/74, n. 1953/74, n. 2046/74, n. 2099/74, n. 2158/74 e n. 2200/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-1974 all'8-8-1974	dal 9-8-1974 al 31-8-1974
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	6.408,00	6.408,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	8.010,00	8.010,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	8.010,00	8.010,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	6.408,00	6.408,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semigreggio a grani tondi	9.612,00	8.811,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	8.010,00	8.010,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	9.612,00	8.811,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	8.010,00	8.010,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.612,00	9.612,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.612,00	9.612,00
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	9.612,00	9.612,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	—	—

(1) S'intende per *sementi ufficialmente certificate*, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(10259)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Governatore: CARLI

(10261)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Campagna

Con decreto del presidente della regione Campania 20 novembre 1974, n. 2030, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 settembre 1974, n. 5011, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Campagna (Salerno), adottato con deliberazione consiliare 11 ottobre 1972, n. 53, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(10265)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Fontanelice

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 dicembre 1974, n. 1486, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Fontanelice (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1974, n. 2.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10294)

Variante al piano di zona del comune di Formigine

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 dicembre 1974, n. 1490, è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Formigine (Modena) con deliberazione del consiglio comunale 15 febbraio 1974, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10293)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 8 e 21;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, con cui viene stabilito il programma per il concorso di cui trattasi;

Visto il decreto interministeriale in data 5 novembre 1974 in corso, con il quale viene approvata la nuova pianta organica del ruolo dei segretari tecnici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità per l'assunzione di personale da destinare ai 28 seguenti uffici periferici per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive:

Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ai Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera D) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17 e 18 marzo 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

Tali documenti dovranno essere prodotti in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma o certificato-diploma in originale o copia autenticata attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verra successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretari tecnici in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I vincitori saranno assegnati agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 294

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonchè di eventuali prove facoltative.

1ª PROVA SCRITTA

Notizie di igiene:

aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aereazione degli ambienti confinati;

acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione;

suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti;

alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande;

igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica;

igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali:

cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2ª PROVA SCRITTA

Elementi di diritto pubblico:

concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali;

cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali).

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimenti della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: conversazione; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.
2) Dattilografia.
3) Stenografia.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

Il sottoscritto, presa visione della clausola del bando di concorso, secondo la quale i vincitori non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato nella sede di assegnazione un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni (art. 9), fa presente di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi tra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(34)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a un posto di perito del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 maggio 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di perito;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli delle materie concianti per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite masssimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, Napoli, via Poggioreale n. 39, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammessò il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: svolgimento di un tema su un argomento di tecnologia della concia delle pelli.

Prova pratica: prove di resistenza dei materiali con particolare riguardo al cuoio ed ai pellami.

Prova orale: colloquio su argomenti di chimica applicata alle sostanze concianti. Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, in via Poggioreale, 39, presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

La data della prova scritta è fissata per il giorno 4 marzo 1975, alle ore 9, e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 7 maggio 1974

Il presidente: FAGLIA

(14)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1757 del 14 novembre 1972, relativa al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1971;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fauglia numero 109 del 5 marzo 1971, con le quali è stata soppressa la condotta medica della frazione di Luciana rinviata per riesame e n. 92 del 21 settembre 1973 di piena conferma della precedente divenuta esecutiva;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Fulvio Manlio, funzionario amministrativo del C.R.C. di Lucca.

Componenti:

Chiti Lucia, assistente amministrativa del C.R.C. di Livorno;

Giunti Gastone, ufficiale sanitario del comune di Viareggio;

Tronchetti prof. Fabio, direttore della 1ª clinica medica dell'Università di Pisa;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Pisa;

Catelli dott. Francesco, medico condotto del comune di Vicopisano.

Segretario:

Guida Angela Maria, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Pisa.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 11 ottobre 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(10343)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. **39.**

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, recante provvedimenti a favore della proprietà diretto coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso negli interessi previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, è autorizzato il limite di impegno di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1988.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 60 000.000

In aumento:

Cap. 4465 - categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49) . . . . L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10131)

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. **40**.
Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Art. 1.

Per i fini di cui al capo II del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa in misura di L. 100.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Agli enti di cui all'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, che, a seguito di variazione di prezzi intervenuta successivamente all'accoglimento delle domande di cui all'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26, all'art. 2 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 9, e all'art. 10 della richiamata legge provinciale n. 28, rilevino l'impossibilità di contenere le previsioni progettuali di spesa nell'ambito della somma ammessa, ovvero in sede di appalto o nel corso dei lavori abbiano dovuto sostenere aumenti sulla spesa originariamente prevista, sia per accettazione di offerte in aumento che per concessione di revisioni prezzi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 % della maggiore spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo ventennale non superiore al 7 % per la parte di maggiore spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 3.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente, sottoscritte dal legale rappresentante dello ente richiedente, devono essere presentate alla giunta provinciale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione dalla quale appaia la maggiore spesa, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

b) piano finanziario dell'opera debitamente aggiornato;

c) dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 4.

La giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, adotta una decisione circa le domande da ammettere ai contributi previsti dal precedente art. 2.

Art. 5.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso dalla commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, dietro presentazione:

a) del progetto aggiornato, nei casi in cui non siano ancora intervenute, in base alle leggi richiamate al precedente art. 2, l'approvazione e la formale assegnazione del contributo da parte della giunta provinciale;

b) del contratto d'appalto, da cui risulti l'aumento di spesa verificatosi in sede di gara o di trattativa privata, ovvero degli elaborati concernenti la revisione prezzi, nei casi in cui le predette approvazione ed assegnazione siano già intervenute.

Art. 6.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai quattro quinti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente ultimo quinto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Per i fini di cui al capo IV, titolo I, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;
» 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;
» 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Per i fini di cui al capo V del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 10.000.000 annui a partire dall'esercizio 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa in misura di L. 10.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI CONCERNENTI OPERE RELATIVE ALL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, esprime parere in linea tecnico-amministrativa su tutti i progetti di massima od esecutivi di lavori concernenti opere relative all'assistenza agli anziani, presentate da enti pubblici soggetti a vigilanza e tutela da parte della giunta provinciale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 35.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 935.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10 e 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 110.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 ed 8 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 500.000.000 autorizzato con l'art. 10 della presente legge

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	935.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3925 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale agli enti di cui all'art. 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, per il finanziamento dei maggiori oneri relativi ad immobili destinati all'assistenza agli anziani, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale concernente « Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani »	L.	500.000.000
Cap. 3926 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ventennali agli enti di cui allo art. 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, per il finanziamento dei maggiori oneri relativi ad immobili destinati all'assistenza agli anziani, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale concernente « Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani »	»	35.000.000
Cap. 3927 - categ. X. — Contributi a favore di istituzioni che esercitano l'assistenza e la beneficenza, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature od arredamenti destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno per anziani	»	400.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . .	L.	935.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10132)

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. 41.

Autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, recante provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori e allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, sulle spese sostenute per la retribuzione di personale dipendente qualificato, sia amministrativo che tecnico, da parte di cooperative agricole e associazioni di produttori e allevatori.

Art. 2.

Le domande, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, devono essere presentate alla giunta provinciale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 per la durata di anni 3 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	30.000.000

In aumento:

Cap. 1890 - categ. III. — Provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori ed allevatori (leggi regionali 1° settembre 1969, n. 9, e 18 maggio 1971, n. 8) . . .	L.	30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10133)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750110)